SETTORE) CON SOCIALE DI INTERESS CITTADINI ANZIANI E LIMITAZIONI NELL'AUTO	E GENERALE DENOM DISABILI RESIDEN	PER LO SVO INATO "TI TRA TI A SAN VI	LGIMÈNTO ASPORTO" TO DI LEG	DEL SERVIZIO A FAVORE DI UZZANO CON
Tra i Signori				
a)interviene in quest'atto in ovito di Leguzzano, in nomo G. Marconi, 7 - C.F. e 18.08.2000, n. 267 e al De Comune;	qualità di Responsabile d e, conto ed interesse del P. I.V.A. 00283120244	el Servizio Amm Comune stesso a ciò abilitato/	inistrativo del , con sede l a in base all'a	Comune di San legale in Piazza art. 107 del T.U.
b)	, nat a	() il	, il/la
quale dichiara di agire	in qualità di President	e pro-tempore	e legale rap	presentante del
C.F				
volontariato/Registro Unic				
di seguito d	lenominata anche Orga	anizzazione di	Volontariato/	Associazione di
Promozione sociale;				

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. 117 del 3 Luglio 2017, "Codice del Terzo Settore", a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della Legge 106 del 6 Giugno 2016 e s.m.i.;
- il Codice Civile:
- la Legge 241 del 7 Agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- la Legge 328 del 8 Novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

PREMESSO CHE:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'art. 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'art. 4 della Legge 15 Marzo 1997 n. 59 e dal comma 5 dell'art. 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i Comuni e le Province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- la Legge 328 dell'8 Novembre 2000 ha rimodulato l'intero sistema di servizio sociale sul territorio nazionale secondo il principio di sussidiarietà per cui la programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete allo Stato, Regioni e Enti Locali;
- il "Codice del Terzo Settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli Enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (art. 2 del D. Lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo Settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (art. 17 del D. Lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'art. 56 del Codice del Terzo Settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "Convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- i requisiti richiesti dalla Legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la Convenzione, sono:

l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'art. 101 comma 3 del D. Lgs. 117/2017);

il possesso di requisiti di moralità professionale;

- il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione", capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art. 56 commi 1 e 3 del D. Lgs. 117/2017);
- allo scopo di promuovere il pieno inserimento e l'integrazione sociale delle persone anziani e disabili residenti a San Vito di Leguzzano, con limitazioni nell'autonomia personale e/o ridotta mobilità, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici e privati e sono perciò a rischio di emarginazione e isolamento, il Comune di San Vito di Leguzzano ha istituito, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 23.10.2002, il servizio denominato "TI TRASPORTO";
- alla gestione del servizio sociale di interesse generale denominato "TI TRASPORTO", fin dalla sua istituzione hanno attivamente partecipato associazioni di volontariato, mettendo a disposizione i loro volontari con funzione di autisti degli automezzi allo scopo utilizzati;
- il comma 3 dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con cui stipulare la Convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- l'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 117/2017, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32/2020 del 18 Marzo 2020 ha disposto di espletare una procedura comparativa riservata alle organizzazioni di volontariato (di seguito anche ODV) e alle associazioni di promozione sociale (di seguito anche APS), per lo svolgimento del servizio sociale di interesse generale denominato "TI TRASPORTO" a favore di cittadini anziani e disabili residenti a San Vito di Leguzzano, con limitazioni nell'autonomia personale e/o ridotta mobilità, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici e privati e sono perciò a rischio di emarginazione e isolamento;

•	•	•			
- dal giorno	al giorno	è stato pubblica	ato, nell'Albo	on-line e	sul sito
stituzionale ww	w.comune.sanvitodileuzz	ano.vi.it, in "ammi	nistrazione	trasparente'	', uno
specifico "AVVISO	D PUBBLICO", per conse	entire a tutte le ODV	e APS del te	erritorio di ad	cedere
alla collaborazion	e con il Comune;				
· in esito alla pr	ocedura comparativa, è	stata selezionata l'	·	non l	ucrativa
denominata		per lo sve	olgimento de	el servizio d	escritto
all'articolo 4 della	presente Convenzione;				
- '	ha quali prioritari scop	i sociali		:	

è iscritta nel registro della Regione

- lo schema della presente Convenzione è stato approvato con Determinazione n del
Tutto ciò premesso tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 – Premesse
1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 - Oggetto e destinatari del servizio
1. In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo Settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell' e, quindi, affida alla stessa: la gestione, in favore di terzi, del servizio sociale di interesse generale denominato "TI TRASPORTO" a favore di cittadini anziani e disabili residenti a San Vito di Leguzzano, con limitazioni nell'autonomia personale e/o ridotta mobilità, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici e privati e sono perciò a rischio di emarginazione e isolamento, descritto al successivo articolo 4 (di seguito denominato, per brevità, "servizio").
Articolo 3 – Finalità
1.II Comune si avvale dell'attività dell' per promuovere il pieno inserimento e l'integrazione sociale delle persone anziani e disabili residenti a San Vito di Leguzzano, con limitazioni nell'autonomia personale e/o ridotta mobilità, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici e privati e sono perciò a rischio di emarginazione e isolamento, migliorando la qualità della vita dell'individuo e, di conseguenza, della collettività. È esclusa, pertanto, ogni finalità di lucro o non compatibile con il carattere puramente solidaristico della presente Convenzione.
Articolo 4 - Servizio (articolazione, modalità, tempi di svolgimento e impegni)
1. L'ammissione al servizio è di esclusiva competenza del Servizio Sociale del Comune di San Vito di Leguzzano che valuta le condizioni di ammissibilità quali: lo stato di autonomia funzionale, la condizione socio-economica, la rete familiare e il contesto abitativo territoriale. 2. Il servizio di trasporto deve essere garantito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 17.00, compatibilmente con la disponibilità del personale volontario e dei mezzi, sarà possibile richiedere il trasporto di persone anche in orario diverso, sulla base dell'effettivo bisogno valutato dall'assistente sociale.
3. I trasporti vengono attivati di norma per accessi in Ospedale Civile o Centri Convenzionati, studi di liberi professionisti in ambito sanitario, per visite mediche presso ULSS o Enti Previdenziali e Assistenziali, in strutture residenziali e semi-residenziali (ad esempio case riposo, RSA, Casa Albergo, Centro Servizi).
4. Per poter soddisfare tutte le richieste, qualora la destinazione sia la medesima, potrà essere valuta l'effettuazione del trasporto di più utenti contemporaneamente, compatibilmente con quanto disposto dalla normativa sanitaria.
5. Il servizio prevede il solo "trasporto di persone" con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza.6. Il Comune mette a disposizione dell', che accetta, i seguenti mezzi di
proprietà: - FIAT DOBLO' targato CE158BF attrezzato con pedana di sollevamento, per consentire l'accesso a bordo degli utenti in carrozzina;

- OPEL AGILA targata CK422RM; - FIAT PANDA targata FN157BF nel caso di indisponibilità delle precedenti; _ si impegna: - ad utilizzare i mezzi di proprietà comunale esclusivamente per il servizio, con la diligenza del buon padre di famiglia, a mantenerli in ordine e puliti, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore; - a provvedere, se necessario, ad eventuali rifornimenti di carburante presso fornitore convenzionato (spesa a carico del Comune); - a prelevare i mezzi dal garage sito in Via Mons. Snichelotto e riporli dopo ogni trasporto; 8. L' risponde in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni, oltre alle spese. Copia delle quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni deve essere trasmessa al Comune entro 5 (cinque) giorni dal pagamento delle stesse. è comunque responsabile della perdita, distruzione, danneggiamento o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia informato tempestivamente il Comune o per i quali, per sua colpa, non sia liquidato l'indennizzo, e sarà obbligata, pertanto, a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore. In caso di sinistro, l'_____ informa immediatamente il Comune. 10. I costi relativi a carburante, olio, ordinaria e straordinaria manutenzione degli automezzi e delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore, nonché la revisione periodica e controllo "Bollino Blu" sono sostenuti dal Comune;
- 11. L' _____ si impegna inoltre:
- a consentire l'utilizzo e la guida degli automezzi solo a volontari adeguatamente formati ed in possesso delle autorizzazioni e patenti necessarie per la guida degli autoveicoli oggetto della Convenzione:
- a vigilare affinché i volontari si astengano dal fornire le loro prestazioni in tutte le occasioni nelle quali, per il sopraggiungere di anomale condizioni esterne o per condizioni psicofisiche alterate a qualsiasi ragione dovute, esporrebbero sé stessi e/o le persone trasportate a rischi superiori a quelli normali. Un'attenta valutazione di tali rischi rientra nella diligenza del buon padre di famiglia;
- a rispondere in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni.
- 12. L'_____ si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, a garantire:
- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della Convenzione;
- che vengano rispettate tutte le norme di sicurezza stradale;
- l'individuazione, per l'esecuzione delle attività, di idonei volontari, aventi requisiti e competenze tecniche e pratiche adeguate alle caratteristiche dei servizi da svolgere secondo i termini e le modalità previste;
- il rispetto da parte di tutti i volontari coinvolti nella gestione dei servizi della normativa in materia di riservatezza di cui al D. Lgs 196/2003 e s.m.i e al Regolamento UE 2016/679:
- il rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza;
- il rispetto da parte di tutti i volontari coinvolti dei diritti e della dignità degli utenti senza alcuna discriminazione:
- la collaborazione con il Comune per permettere un efficace coordinamento delle attività;
- la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente a persone o cose che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività;
- la messa a disposizione di una e-mail dedicata/numero telefonico alla/al quale il Comune provvederà ad effettuare le comunicazioni per i servizi di trasporto;

- il ritiro delle schede di prenotazione del servizio di trasporto, previo contatto con ufficio anagrafe preposto alla raccolta delle richieste da parte degli utenti valutati idonei dall'assistente sociale che si occupa della valutazione e attivazione dei nuovi utenti, il ripristino degli utenti precedentemente cessati nonché della comunicazione della sospensione temporanea e/o definitiva del servizio:
- la registrazione dei dati relativi al trasporto effettuato nell'apposita scheda di prenotazione in uso e successiva riconsegna della stessa al Comune;
- l'effettuazione dei trasporti sociali con mezzi idonei messi a disposizione dal Comune entro i limiti del territorio della Regione del Veneto;
- la predisposizione di una relazione tecnica sull'andamento del servizio al termine di ogni anno;
- la comunicazione di ogni utile informazione in relazione all'andamento del servizio comprese eventuali segnalazioni di comportamenti scorretti dell'utenza.
- 13. Il Comune si impegna al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione ed in particolare a garantire:
- la disponibilità di n. 3 (tre) automezzi, con idonea copertura assicurativa e bollo auto a proprio carico:
 - FIAT DOBLO' targato CE158BF attrezzato con pedana di sollevamento, per consentire l'accesso a bordo degli utenti in carrozzina;
 - OPEL AGILA targata CK422RM;
 - FIAT PANDA targata FN157BF nel caso di indisponibilità delle precedenti;

Gli automezzi messi a disposizione non possono essere utilizzati per servizi diversi da quelli previsti dalla presente Convenzione.

- l'assunzione diretta per i suindicati automezzi degli oneri relativi alle tasse automobilistiche e dell'assicurazione rischi civili nonché delle spese di manutenzione e verifica periodica dello stato di efficienza degli stessi;
- la definizione dei criteri e la valutazione da parte del Servizio Sociale del Comune di San Vito di Leguzzano delle condizioni di ammissibilità al servizio di trasporto quali: lo stato di autonomia funzionale, la condizione socio-economica, la rete familiare e il contesto abitativo territoriale, il tutto a fini socio-sanitari e assistenziali, di anziani, disabili non autosufficienti o con ridotta autonomia, residenti a San Vito di Leguzzano;
- la gestione del rapporto con l'utenza, ivi compresa la riscossione di eventuali quote di partecipazione al costo del servizio secondo le tariffe vigenti;
- la collaborazione con l'_____ per permettere un efficace coordinamento delle attività;
- il riconoscimento all'_____ del rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dei servizi nei termini dettagliati nel successivo "Articolo 6 Contributi";
- ad attivarsi, qualora necessario, presso le autorità competenti, per richiedere l'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" per tutti i mezzi utilizzati.

Articolo 5 - Durata

1. Il Comune si avvale dell'	, cui è affidato il servizio, dalla data di stipula della
presente Convenzione e fino alla sca	denza fissata al 31.12.2023.
2. Il Comune e l'	escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della
presente.	

Articolo 6 - Contributi

1. L'art. 17 commi 3 e 4 del Codice del Terzo Settore prevede che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del Decreto

del Presidente della Repubblica 445 del 28 Dicembre 2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. 2. L'art. 56 comma 2 del medesimo Codice dispone che le Convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso da parte delle Amministrazioni alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate. 3. L'importo del contributo previsto per il rimborso delle spese che l' sosterrà per le attività previste dalla presente Convenzione è quantificato fino ad un massimo di Euro 1.200,00/annui, quale somma massima rimborsabile, previa documentazione delle spese effettivamente sostenute: - spese per pedaggi, parcheggi; - spese per la copertura assicurativa dei volontari per infortuni e malattie connessi all'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi per la quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente Convenzione; - costi di telefonia mobile sostenuti per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, purché afferenti ad utenze intestate esclusivamente all'; - spese per i pasti dei volontari, qualora la durata del trasporto superi le 6 ore/giorno continuative, per un max di euro 10,00, se non già previsto dall' ai sensi dell'articolo 17, comma 4 del Codice del Terzo Settore; - altre spese imputabili direttamente ed esclusivamente all'attività oggetto della presente Convenzione; 4. Il suddetto importo potrà: - comprendere i rimborsi delle spese sostenute dai volontari (art. 17, commi 3 e 4 del D. Lgs. 117/2017); - comprendere i costi indiretti (quali ad esempio canone di locazione, spese generali, ecc.); 5. Detto rimborso potrà essere corrisposto limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della presente Convenzione. 6. Tutte le spese di cui sopra sa
conguaglio su presentazione di note di addebito riepilogative, di rendicontazione delle attività realizzate e dei costi sostenuti rimborsabili, firmate dal legale rappresentante
dell'
Articolo 7 - Controlli
1. Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio di cui al precedente articolo 4 reso dall'
Articolo 8 – Responsabilità
L' è responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio. 2. A norma dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore, l' ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da Agenzia di, numero in data, scadenza
3. La quota di oneri della suddetta polizza attribuibili all'attività oggetto della presente Convenzione è interamente a carico del Comune che provvederà al rimborso del premio. 4. L' garantisce che i propri volontari osservino l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, ed in particolare l'obbligo della massima riservatezza circa le loro condizioni sociali, economiche, familiari, sanitarie, ecc
5. A tal fine è vietata, da parte dell' e dei suoi volontari, ogni comunicazione e/o diffusione di dati personali riguardanti gli utenti del servizio oggetto della presente Convenzione.

- 6. Il Comune assume il ruolo di "titolare e responsabile del trattamento" dei dati ed assume altresì le connesse responsabilità stabilite dal GDPR 679/2016 e dal D. Lgs. 101/2018 e s.m.i.; ugualmente i singoli volontari impiegati nelle attività di cui alla presente Convenzione assumono il ruolo di "incaricati del trattamento" dei dati e le connesse responsabilità.
- 7. È onere del Comune la designazione dei singoli "incaricati del trattamento".
- 8. Il Comune dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.
- 9. Il Comune rimane "proprietario" dei dati e titolare dei relativi trattamenti;
- 10. In ogni caso è vietata, da parte dell' e dei suoi volontari, ogni comunicazione e/o diffusione di dati personali riguardanti gli utenti delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 9 – Risoluzione
1. Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall' 2. Inoltre, il Comune può risolvere la presente: - qualora l' violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
 qualora il servizio venga sospeso reiteratamente senza motivata e grave giustificazione; qualora il servizio venga riconosciuto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione successivamente ai controlli effettuati gravemente insufficiente e svolto in violazione dei principi di correttezza, disparità di trattamento e riservatezza; qualora l' venga sciolta, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il
Comune. 3. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.
Articolo 10 - Controversie

- 1. I rapporti tra Comune ed ____ _____ si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice Civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice Civile).
- 2. In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente, questa, svolto un tentativo di amichevole conciliazione, sarà devoluta alla competenza del Tribunale di Vicenza.

Articolo 11 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 12 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata al D.P.R. 642/1972 e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 131 del 26.04.1986.

- 2. La presente Convenzione viene registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 634 del 26 Ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
- 3. Il valore della presente convenzione è di Euro 4.300,00 (esente IVA ai sensi dell'art. 10, p. 27 ter, del D.P.R. 633/72).

Letto, approvato e sottoscritto	
Per il Comune di San Vito di Leguzzano	Per l'
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2 de approvano le norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	·
Per il Comune di San Vito di Leguzzano	Per l'
San Vito di Leguzzano,	